

N. R.G. 7/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Perugia – II sezione civile - in persona della d.ssa O. Painsi, ha pronunciato in data 11/6/19 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.7/12 R.G.A.C.

TRA

Pantalla Stefano, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Belei ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Perugia, Viale Centova n.6, come da mandato a margine dell'atto di citazione – **ATTORE** –

E

Nanni Carlo, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Perugia, Via del cotogno n.1, come da procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta – **CONVENUTO** –

NONCHE'

Federici Fabio, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenza Parlani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Città di Castello, Via S. Lapi n.10, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta - **CONVENUTO** -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Pantalla Stefano esponeva di aver sottoscritto, in data 17/4/01, una fideiussione omnibus senza predeterminazione di durata in favore della Cassa di risparmio di Firenze s.p.a. a garanzia delle operazioni bancarie di qualunque natura effettuate dalla società di cui egli era socio, allora denominata Key Power's s.r.l., oggi KP International trading s.r.l., per un importo massimo di euro 15.493,70, precisando che la medesima garanzia era stata prestata anche dagli altri tre soci della Key Power's ossia Nanni Carlo, Federici Fabio e Barbagianni Susanna: tali fideiussioni erano destinate a garantire, tra gli altri rapporti, i conti correnti n.611/00 e n.876/00 intestati alla



predetta società; aggiungeva, ancora, il Pantalla che lui solo, poi, in data 5/5/05, aveva concesso alla banca un'ulteriore fideiussione omnibus per un importo aumentato sino ad euro 78.000,00. Deduceva quindi l'attore che qualche anno dopo la Cassa di risparmio, poiché la società garantita risultava in sofferenza, gli aveva comunicato che si sarebbe astenuta dall'intraprendere azioni legali nei confronti della società e degli altri fideiussori solo ove lui avesse provveduto a saldare il debito in maniera dilazionata e a costituire anche in suo favore un'ipoteca di secondo grado su un immobile di sua proprietà, cosa che lui aveva fatto provvedendo alla fine a versare alla Cassa ben euro 60.200,00 a copertura dell'intera esposizione debitoria della KP International trading: per tale motivo il Pantalla aveva poi inteso esercitare il regresso nei confronti degli altri tre fideiussori chiedendo al Federici ed al Nanni (riservata ogni richiesta anche nei confronti della Barbagianni in relazione alla quale aveva, per il momento, deciso di soprassedere) al versamento in suo favore della quota (nei limiti delle obbligazioni da quelli assunte) di un quarto della somma da lui versata ossia di euro 15.050,20. Non avendo ottenuto alcunché - continuava l'attore - ad un certo punto aveva chiesto alla Cassa gli estratti dei due predetti conti correnti venendo così a conoscenza dell'avvenuta revoca, da parte sia del Nanni che del Federici (il primo in data 11/3/03 ed il secondo in data 4/2/04) delle fideiussioni omnibus a suo tempo da essi prestate, revoca che comunque - precisava - poteva avere effetto solo nei confronti della banca e non anche nei propri confronti.

Il Pantalla concludeva quindi chiedendo in via principale la condanna dei convenuti al versamento in suo favore della somma di euro 15.050,20 o, in subordine, della quota di un quarto del debito esistente a carico della società nelle rispettive date di recesso dalla garanzia fideiussoria prestata, quota pari per il Nanni ad euro 5408,06 e per il Federici ad euro 5032,51; il tutto con vittoria di spese.

Si costituiva Nanni Carlo deducendo che in data 21/2/03 egli aveva ceduto al Pantalla nonché alla D & T group s.r.l. le sue quote di partecipazione nella Key power's s.r.l. e che ciò aveva costituito la ragione dell'avvenuta revoca, poco dopo, della fideiussione da lui prestata in favore di tale ultima società: precisava anche che il Pantalla nulla gli aveva corrisposto, a fronte di tale cessione di quote promettendogli però che in cambio lo avrebbe tenuto indenne dalle eventuali pretese della banca. Per tali motivi il Nanni concludeva chiedendo l'integrale rigetto della domanda *ex adverso* proposta con vittoria di spese.

Si costituiva anche il Federici contestando che il Pantalla avesse in effetti versato alla banca gli importi da lui indicati, non essendovi alcuna prova di un tale pagamento, ed affermando che se ciò aveva fatto, lo aveva fatto solo in qualità di terzo datore di ipoteca e non quale fideiussore con conseguente insussistenza del diritto di regresso qui azionato. Deduceva poi di avere anche lui, con l'atto del 24/2/03, ceduto al Pantalla le sue quote di partecipazione nella Key power's s.r.l. senza ricevere



alcunché ed evidenziava che da quel momento, non essendone più socio, aveva anche revocato la fideiussione prestata per tale società in favore della Cassa di risparmio. Asseriva poi di avere anche stipulato con il Pantalla una transazione con cui, in data 20/9/04, aveva definito ogni rapporto. Se poi - proseguiva il Federici - dopo la cessione, da parte sua, delle proprie quote la società si era ulteriormente indebitata, questo era stato semmai un problema di *mala gestio* da parte del Pantalla. Concludeva pertanto il Federici chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea con vittoria di spese.

Nella propria prima memoria ex art.183 c.p.c. il Nanni deduceva poi l'incompetenza del Tribunale in ordine alla presente causa sul rilievo che le parti, nell'atto costitutivo della società Key power's, avevano devoluto la cognizione delle eventuali controversie che sarebbero insorte fra i soci ad un collegio arbitrale; il Pantalla deduceva quindi la tardività di tale eccezione.

In sede istruttoria veniva espletato l'interpello dell'attore, dopodiché, sulla documentazione in atti, il Giudice all'udienza del 20/11/18 tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che la questione sollevata dal Nanni nella propria prima memoria ex art.183 c.p.c., con la quale lo stesso ha dedotto l'incompetenza del Tribunale per la presenza, nell'atto costitutivo della Key power's, di una clausola compromissoria, non attiene alla competenza ma integra una questione preliminare di merito sicché non si pone, in relazione ad essa, un problema di tardività per non essere stata sollevata nella comparsa costitutiva: si veda al riguardo anche Cass.civ., sez.II, sent. n.24681 del 21/11/06 laddove si è puntualizzato che "In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria."

Tale questione è comunque infondata posto che la clausola richiamata dal Nanni era stata inserita nell'atto costitutivo della società Key power's (cfr. all.5 di cui al fascicolo di parte Federici) il cui art.24 prevedeva che qualsiasi controversia insorta tra i soci o i loro eredi o con la società, relativa o connessa a rapporti sociali o parasociali, sarebbe stata deferita ad un collegio arbitrale: pertanto la



previsione in questione aveva ad oggetto le eventuali controversie insorte tra i soci o tra soci e società, né i distinti rapporti poi da questi instaurati con un soggetto terzo ed estraneo alla compagine sociale - la banca - potrebbero farsi rientrare nell'ambito dei "rapporti sociali o parasociali" menzionati nel citato art.24; ne consegue l'inapplicabilità di tale disposizione alla presente causa.

Venendo al merito si rileva che con il citato atto costitutivo del 21/2/01 il Pantalla, il Nanni, il Federici e la Barbagianni avevano creato la società Key power's e che, circa due mesi dopo, in data 17/4/01, gli stessi quattro soci avevano prestato fideiussione omnibus nei confronti della Cassa di risparmio di Firenze "per l'adempimento delle obbligazioni . . . dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero consentite in seguito" in favore della società (cfr. docc. da 1 a 4 del fascicolo di parte attrice), ivi compresi - pacificamente - i rapporti di conto corrente n.611/00 e n.876/00 di cui essa società era titolare. Va osservato che tali fideiussioni risultano integrare delle di c.d. confideiussioni: la Suprema Corte ha infatti precisato che "L'istituto della confideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., è caratterizzato da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, ex art. 1954 c.c., spetta a colui che ha pagato per l'intero." (cfr. Cass.civ., sez.I, sent. n.3628 del 24/2/16); si noti che non è quindi nemmeno necessario, al fine di configurare una confideiussione, la contemporaneità degli atti di fideiussione (cfr. anche, Cass.civ., sez.III, sent. n.18650 del 12/9/11, secondo cui "Perchè ricorra la fattispecie della confideiussione, con relativo diritto di regresso per il fideiussore solvente, occorre che più persone prestino congiuntamente fideiussione per un medesimo debitore e nei confronti di un medesimo creditore, senza che occorra una contestualità di manifestazione di volontà, ben potendo le fideiussioni essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purchè però esista un intento, comune a tutti i confideiussori, di collegarsi reciprocamente nella garanzia del debito principale verso lo stesso creditore garantito."

Dunque nella specie è evidente come le fideiussioni, prestate dai tre soci sulla base, evidentemente, del comune interesse di unirsi al fine di garantire il debito della loro società verso la banca e persino, seppure con atti formalmente separati, nello stesso giorno, rappresentino delle vere e proprie confideiussioni: come tali implicanti, ai sensi dell'art.1954 c.c., il diritto di regresso nei confronti degli altri in favore del confideiussore che abbia pagato il debito. Ciò posto, si osserva che in data 21/2/03 il Nanni ed il Federici avevano ceduto le loro quote sociali in favore del Pantalla e di altra società (la D & T group s.r.l.) e che, a seguito di tale cessione, gli stessi avevano provveduto - come sopra evidenziato il primo in data 11/3/03 ed il secondo in data 4/2/04 - a revocare le fideiussioni da loro in precedenza prestate in favore della Cassa di risparmio. Quest'ultima però successivamente (cfr. missiva della banca



in data 16/11/06 di cui all'all.6 del fascicolo di parte attrice), stante la situazione di sofferenza che presentavano i due su citati conti correnti intestati alla società - che nel frattempo aveva cambiato denominazione chiamandosi ora KP International trading s.r.l. - aveva richiesto al Pantalla, che ne era ancora socio, il pagamento di complessivi euro 70.714,29 al fine di scongiurare eventuali azioni legali sia nei suoi confronti che nei confronti della società e degli altri garanti ossia proprio il Federici, la Barbagianni ed il Nanni. Da notare che in effetti la Cassa aveva paventato possibili azioni legali anche nei confronti del Nanni e del Federici benché questi già da qualche anno avevano revocato le rispettive fideiussioni.

Ma in effetti la banca ben poteva ancora agire nei loro confronti proprio in virtù del tenore di tali fideiussioni - ove al punto 4) veniva specificato che “Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza di rapporti esistenti al momento suindicato”: dunque il Federici ed il Nanni, con la sottoscrizione delle fideiussioni in questione, si erano obbligati a rispondere anche di eventuali obbligazioni sorte o maturate successivamente al loro recesso purché dipendenti da rapporti esistenti in tale momento; e certamente i due conti correnti in sofferenza rappresentavano certamente, per essere stati accessi nel 2000, rapporti già esistenti al momento del recesso degli odierni convenuti, avvenuto tra il 2003 ed il 2004, dalle rispettive fideiussioni.

Orbene è anche chiaro che in materia di confideiussione l'interesse alla persistenza del vincolo del confideiussore anche successivamente al suo recesso non si configura solo in capo alla banca ma anche in capo agli altri confideiussori, per i quali è certamente rilevante sapere di poter contare sulla presenza di altri garanti oppure no: si veda ad esempio Cass.civ., sez.V, sent. n.17723 del 2/9/04 ove si evidenzia che “La fattispecie giuridica della confideiussione, di cui all'art. 1946 cod. civ., ricorre quando più soggetti prestano una fideiussione, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito e il medesimo debitore, e si caratterizza come un insieme di vincoli di garanzia, relativi alla medesima obbligazione e tra loro collegati da un interesse comune che determina l'obbligazione confideiussoria per l'intero e, in definitiva, la divisione del debito tra i coobbligati in virtù del diritto di regresso previsto dall'art. 1954 cod. civ., non applicabile invece nella differente figura della cosiddetta fideiussione plurima, ovverosia nell'ipotesi di distinte fideiussioni prestate da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra fideiussori o al contrario con espressa convenzione con il creditore di mantenere differenziata la propria



obbligazione da quella degli altri, e, in ogni caso, in assenza di un collegamento correlato ad un interesse comune dei cogaranti.”.

Ebbene, a fronte del chiaro tenore delle quattro fideiussioni su indicate anche il Nanni ed il Federici dovevano rispondere del credito della banca, così come riferito (cfr. missiva di cui all'all.6 del fascicolo di parte attrice) ai saldi dei due conti correnti n.611/00 e n.876/00, maggiorati dei relativi accessori.

Del resto ove i soci avessero inteso, con la cessione delle quote della società avvenuta il 21/2/03, concordare anche la revoca delle fideiussioni prestate dagli odierni convenuti o comunque l'esclusione del diritto di regresso che consegue all'esistenza di una confideiussione, essi avrebbero messo per iscritto tale volontà o all'interno dello stesso atto di cessione delle quote o in un atto separato; sul punto risulta peraltro corretta l'eccezione, svolta dal Pantalla, di inammissibilità ai sensi dell'art.2722 c.c. delle prove testimoniali richieste (e non ammesse) dalle controparti al fine di dimostrare che la pretesa gratuità (nonostante il diverso tenore del relativo atto) delle cessioni delle loro quote sarebbe stata decisa in cambio dell'impegno dell'attore di tenerli indenni da eventuali pretese della banca nei loro confronti.

Il Pantalla, da parte sua, ha dimostrato di aver pagato gran parte delle somme richieste dalla banca nella sua missiva del 16/11/06 depositando n.16 ricevute bancarie (vedi doc.7) per un importo totale di euro più un'attestazione della banca (cfr. doc.8 di cui al relativo fascicolo di parte) attestante l'avvenuto ricevimento da parte sua di ulteriori euro 35.000,00 a mezzo di due versamenti del Pantalla di euro 17.500,00 ciascuno, con riferimento alla “posizione a sofferenza” della KP International trading s.r.l. per la quale quest'ultimo aveva concesso ipoteca volontaria; la documentazione in atti risulta, insomma, chiaramente riferibile alle somme richieste al Pantalla - quale garante assieme agli “altri garanti sig.ri Federici Fabio, Barbagianni Susanna e Nanni Carlo” e quindi quale confideiussore e non in veste di terzo datore di ipoteca - con la lettera del 16/11/06 ossia quelle risultanti dai due rapporti di conto corrente rientranti nelle obbligazioni fideiussorie assunte dai convenuti. Né questi hanno fornito alcun elemento probatorio idoneo a porre in dubbio che i versamenti effettuati dall'attore riguardassero proprio quel debito.

Gli stessi allora, per tutto quanto sopra evidenziato, dovranno corrispondere in regresso la loro quota di debito, pari ad un quarto dell'intero per ciascuno, in favore del Pantalla, con conseguente accoglimento della domanda da quest'ultimo proposta in via principale. Tale obbligo, peraltro, non risulta nemmeno escluso, per il Federici, dalla transazione (cfr. all.3 di cui al relativo fascicolo) da lui richiamata avendo avuto la stessa ad oggetto esclusivamente la chiusura del suo rapporto di lavoro quale rappresentante commerciale della Key power's.



Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, II sezione civile, in persona della d.ssa Ombretta Pains, così provvede:

- in accoglimento della domanda proposta da Pantalla Stefano, condanna Nanni Carlo e Federici Fabio al pagamento, per ciascuno, dell'importo di euro 15.050,20 oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo;
- condanna altresì i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Pantalla che si liquidano in euro 479,98 per spese ed euro 7254,00 per compenso professionale, oltre I.V.A, C.A.P. e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.

Perugia, 11 giugno 2019

Il Giudice
dott. Ombretta Pains

